

Pubblicato il 25/05/2020

N. 00371/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2020, proposto da proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Minasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scilla, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento, prot. n. 4213 del 15/04/2020, con il quale il Comune di Scilla ha comunicato al ricorrente l'impossibilità di procedere alla sua assunzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scilla;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 il dott. Antonino Scianna, con causa passata in decisione senza discussione orale, ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiarari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Visto l'art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L.n. 27/2020, come poi modificato dal D.L. n. 28/2020 che nel periodo ricompreso tra il 15 aprile e fino al 31 luglio 2020 ammette "... *la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissa ogni avviso ...*";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

1. Il ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento del provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Scilla gli comunicò l'impossibilità di procedere alla sua assunzione, per avere omissa di dichiarare l'esistenza di pregresse condanne penali a suo carico al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso per istruttore direttivo contabile, indetto dal Comune di Santa Cristina d'Aspromonte, alla cui graduatoria finale il Comune di Scilla aveva deliberato di attingere per soddisfare le proprie esigenze assunzionali.

2. Il provvedimento impugnato venne adottato stante che, all'esito dei controlli svolti sulle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede concorsuale, emerse che contrariamente a quanto da egli dichiarato in ordine all'inesistenza di precedenti condanne penali, il signor -OMISSIS- risultava invece avere riportato una condanna, alla pena – sospesa – di mesi dieci di reclusione ed

euro 600 di multa, per i reati di cui all'art. 646 del codice penale e 55 comma 9 del dlgs 231/2007, inflittagli dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trieste con sentenza del 18 aprile 2013, passata in giudicato.

3. A supporto della domanda di annullamento del provvedimento gravato, il ricorrente deduce tre ordini di censure tutte afferenti all'eccesso di potere da cui sarebbe affetto il provvedimento gravato, declinato con riferimento all'errata motivazione con la quale si sarebbe provveduto all'esclusione, all'errore in cui sarebbe incorsa l'amministrazione intimata per non aver tenuto conto dell'entrata in vigore del D.lgs 2 ottobre 2018, N. 122, ed alla mancata considerazione della natura della sentenza di patteggiamento.

4. Con memoria del 08.05.2020 si è costituito il Comune di Scilla per chiedere il rigetto del ricorso, ed alla camera di consiglio del 20 maggio 2020, tenutasi ai sensi dell'art. 84 comma 5 del D.L. n.18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussistano i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a. e dell'art. 84 comma 5 D.L. n.18/20.

6. Tanto premesso il ricorso è infondato in virtù delle seguenti considerazioni:

- l'art. 3 comma 1 lettera h) del bando di concorso indetto in data 27 settembre 2016 dal Comune di Santa Cristina d'Aspromonte per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Contabile, alla cui graduatoria finale il Comune di Scilla aveva deliberato di attingere per soddisfare le proprie esigenze assunzionali, prevedeva, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;

- lo stesso art. 3 del bando, al comma 2, prevedeva che la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso avrebbe comportato, in qualunque momento, l'esclusione dal concorso e/o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito;

- a mente dell'art. 5, comma 4, del ripetuto bando, le dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione erano rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il ricorrente, barrando la relativa casella del modulo prestampato di partecipazione al concorso, ha dichiarato di non aver mai riportato condanne penali;
- l'art. 445 comma 1 bis secondo periodo del codice di procedura penale, prevede espressamente che la sentenza di applicazione della pena su richiesta è equiparata ad una pronunzia di condanna;
- come correttamente evidenziato dalla stessa difesa del ricorrente, la domanda di partecipazione al concorso venne presentata in data (27.10.2016) antecedente alla entrata in vigore del decreto legislativo 122/2018;
- infine, alcuna rilevanza può essere attribuita al fatto che il ricorrente fu condannato per un reato comune e non per un reato proprio e nemmeno alla formulazione del modulo prestampato di partecipazione al concorso (facilmente modificabile per altro), stante che il -OMISSIS- ha obiettivamente reso dichiarazioni non veritiere in sede concorsuale, omettendo - in violazione del bando - di dichiarare l'esistenza della condanna penale irrevocabile emessa a suo carico dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trieste in data 18 aprile 2013, sicché, come specificato dall'amministrazione nel provvedimento impugnato, egli non solo ha prodotto una dichiarazione contenente dati non veritieri, ma è in concreto privo delle condizioni per essere assunto.

7. Per le ragioni esposte il ricorso va in conclusione respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Scilla, delle spese della lite, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente citati nel presente provvedimento.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, tenutasi in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams", con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Referendario

Antonino Scianna, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.